

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE SOCIALE DELLE RETI 29 novembre 2019, n. 975

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche della “Fondazione Villa Giovanni IIII - Onlus”, con sede in Bitonto (Ba).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell'atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l'allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all' Ing. Vito Bavaro;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa

- regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i. “Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
 - La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del d.lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l’altro richiedeva l’immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie su istanza del rappresentante legale della “Fondazione Villa Giovanni XXIII. Onlus”, con sede in Bitonto (Ba), trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, il 10.09.2019, volta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
- L’atto modificativo e l’allegato statuto, composto da 20 articoli, datato 03.07.2019, repertorio n. 17687 e Raccolta n. 10487, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Bari il 09.07.2019 al n. 1586/1T, a rogito del dott. Roberto De Michele, notaio in Bari, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari.
- l’istanza di modifiche statutarie ha altresì i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001.

RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, di accogliere e concedere il nulla osta all’istanza di modifiche statutarie della “Fondazione Villa Giovanni XXIII. Onlus”, con sede in Bitonto alla Via Giuseppe Dossetti n. 8, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’atto di modifiche statutarie con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di accogliere le modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000, mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, proposte dalla "Fondazione Villa Giovanni XXIII. Onlus", con sede in Bitonto alla Via Giuseppe Dossetti n. 8, nel testo coordinato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, redatto con atto notarile in data 3 luglio 2019, repertorio n. 17687 e raccolta n. 10487 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bari il 09.07.2019 al n. 1586/1T, composto da 20 articoli a rogito del dott. Roberto De Michele, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, e, conseguentemente, concedere il "nulla osta" all'iscrizione delle stesse modifiche nel registro delle persone giuridiche private.
3. Di approvare le modifiche, strettamente necessarie per l'adeguamento dello statuto al D.lgs. n. 117/2017, dei seguenti articoli dello Statuto della "Fondazione Villa Giovanni XXIII - Onlus":
 - Art. 1 "Costituzione";
 - Art. 3 "Ente del Terzo Settore (E.T.S.)";
 - Art. 4 "Finalità istituzionali e attività direttamente connesse";
 - Art. 5 "Vigilanza";
 - Art. 10 "Volontariato";
 - Art. 11 "Organi della Fondazione";
 - Art. 13 "Il Presidente";
 - Art. 15 "Organo di Controllo";
 - Art. 17 "Esercizio Finanziario e bilanci";
 - Art. 18 "Libri sociali obbligatori";
 - Art. 19 "Estinzione e scioglimento";
 - Art. 20 "Rinvio alle norme vigenti"
4. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
8. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;

- e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”;
- f) composto da n. 23 (ventuno) facciate, compresi degli allegati, atto di modificativo e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell’atto notarile si intendono acquisiti agli atti d’ufficio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Ing. Vito Bavaro

all'ordine del giorno.

Al che aderendo io notaio do atto dello svolgimento della riunione di Consiglio come segue.

Il Presidente constatato e dato atto che oltre ad esso Presidente sono altresì presenti, nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori:

- Dott. Ricci Vito Antonio, Vice - Presidente;
- Dott. Rizzi Crescenzo, componente;
- Dott. Vacca Andrea, componente;

nella qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i signori:

- Dott.ssa Natilla Concetta;
- Dott. Colasanto Gioacchino;

è altresì presente il Dott. Castro Nicola, nella qualità di Direttore Generale della Fondazione.

dichiara pertanto regolarmente costituita la riunione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente Dott. URBANO Amedeo il quale espone quanto segue.

Il Governo con l'emanazione del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha disciplinato in maniera organica il settore degli Enti no-profit.

Si tratta in particolare degli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Dichiara che:

- è stata prevista dalle nuove norme l'istituzione di un registro unico del Terzo settore presso il Ministero del lavoro, al quale dovranno iscriversi, tra gli altri, gli enti che hanno la qualifica di ONLUS e quindi la FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII - ONLUS;
- per ottenere l'iscrizione in detto registro unico le attuali ONLUS sono tenute ad adeguare i propri statuti alla predetta nuova disciplina;
- ai sensi dell'articolo 12 comma 9 lettera d) dello statuto vigente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare modifiche statutarie sentito il parere vincolante e obbligatorio dell'Assemblea dei Soci della "ONLUS - Società di Servizio Sociale", con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica;
- che la ONLUS - SOCIETA' DI SERVIZIO SOCIALE con verbale a mio rogito in data 12 giugno 2019, rep. n.17630, registrato a Bari il 21 giugno 2019 al n.19350 serie 1T, ha reso parere favorevole a detto adeguamento statutario e ha approvato il nuovo testo di statuto della Fondazione proposto dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Fondazione (allegato sotto la lettera "B" a detto verbale a mio rogito del 12 giugno 2019, rep.17630), contenente, tra l'altro, le modifiche statu-

tarie di adeguamento alle prescrizioni inderogabili della nuova normativa. Passa quindi ad illustrare brevemente gli adeguamenti apportati allo statuto vigente.

Ricorda infine ai presenti che la qualifica di E.T.S. potrà essere utilizzata dagli Enti solo successivamente all'iscrizione degli stessi nel registro unico del terzo settore.

Il Presidente, dopo una breve discussione, invita il Consiglio di Amministrazione a votare.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti esprime parere favorevole.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, delibera di approvare il nuovo testo di Statuto della Fondazione già approvato dalla ONLUS - SOCIETA' DI SERVIZIO SOCIALE con il predetto verbale a mio rogito in data 12 giugno 2019, rep. n.17630, al quale verbale detto Statuto è allegato sotto la lettera "B".

Il Presidente quindi passa alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno chiamando ad assumere le funzioni di Segretario verbalizzante il dottor Nicola Castro alle ore diciassette e minuti trenta.

Quindi il comparente mi consegna il testo dello Statuto nella sua redazione aggiornata, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato.


Io notaio

ho letto il presente atto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me notaio occupa di due fogli facciate sei, di cui l'ultima fin qui.

Firmato: Amedeo Urbano; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.



S T A T U T O**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita ai sensi degli artt.14 e ss. c.c., del D.P.R. n.361/2000, del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche, la fondazione denominata "FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII - ETS", qui di seguito denominata fondazione.

La denominazione della FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII - ETS", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Sino a quando non sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, la fondazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale "o l'acronimo "O.N.L.U.S." previa l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS.

Art. 2 - Origini, denominazione e natura

L'Ente venne costituito nel 1868 con la denominazione di Ricovero di Mendicità ad opera di benevolenti cittadini, con il patrocinio del Comune di Bitonto, che con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 31 luglio 1868 così recitava:

"Educare l'uomo del cuore, della mente e del corpo, in su gli esordi della vita, preparando siffattamente utili cittadini, anzichè esseri comeccesiano viventi, venir lui in aiuto, che giacente nell'abbandono e nella miseria si fosse ridotto per mala abitudine o per isventurata necessità a vivere con l'indegna insistenza dell'obolo altrui, fu del Consiglio l'alto scopo quando invitando la città più colta promosse in questo Comune un'Asilo per l'infanzia, un ricovero per gli accattoni, vi preparò gli analoghi locali, vi deliberò su non disprezzevoli sussidi.

Benevolenti cittadini vogliosi del bene del prossimo, del progresso della civiltà, cercarono ovunque e comunque la cittadina cooperazione a che una novella istituzione fosse impiantata, elaborando nel contempo lo statuto di essa società e i singoli regolamenti.

A che dunque predette istituzioni esistino legalmente, fioriscano, e la filantropia cittadina rimanga stimolata ad onorare opere di simulfatta, si propone perciò:

1° che il Consesso con questo atto medesimo umili un voto di preghiera alla clemenza del Re acciò la Maestà sua non isdegni di accordare che tal Società di beneficenza sia eretta in Ente morale unitamente ai due istituti dipendenti e cioè l'Asilo per l'infanzia e il Ricovero per le relative approvazioni;

2° che siano votati lo Statuto e i singoli regolamenti dal Consesso medesimo per le relative approvazioni.

Aperta la discussione dopo una concorde manifestazione di sentito omaggio alla Legge e di sincera lode ai propugnatori di sì nobili istituti, il Consiglio per acclamazione vota le proposte le quali vengono quindi proclamate".

ALLEGATO "A"

n. di repertorio 17687

n. di raccolta 10487

Questo Ente dedicato agli anziani, unitamente all'altro dedicato all'infanzia, si configurava pertanto quale ente strumentale della Società di beneficenza, da cui era dipendente.

Con Decreto del Re Vittorio Emanuele II del 9 aprile 1871 l'Ente venne eretto in corpo morale e con il successivo Decreto Reale del 3 ottobre 1872 venne approvato il relativo statuto organico.

Per effetto della entrata in vigore della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (legge Crispi) l'Ente assunse la qualificazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB).

Con il Decreto del Presidente della Repubblica datato 8 agosto 1955 l'Ente assunse la denominazione di "Casa di riposo Principe Umberto".

Con il Decreto dell'Assessore Regionale ai Servizi Sociali (D.A.R.S.S.) n. 42 del 15/02/1985 la denominazione fu cambiata in "VILLA GIOVANNI XXIII - Casa e Centro Polivalente dell'Anziano" e venne approvato il nuovo statuto organico.

Con Atto Dirigenziale n. 100 del 25/11/1998 veniva riconosciuta la depubblicizzazione dell'Ente che acquisiva la personalità giuridica di diritto privato a norma del DPCM del 16/02/1990, previa approvazione delle conseguenti riforme statutarie.

Con atto per notaio Caterina Mardesic di Bitonto del 2 dicembre 1999, repertorio 37514, registrato a Bari il 13/12/1999 al n. 2396 l'Ente approvava il nuovo statuto.

Con Atto Dirigenziale n. 153 del 24/03/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 11/05/2000, tale nuovo statuto veniva approvato, con la successiva iscrizione dell'Ente al n. 231 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia.

Con il verbale per notaio Roberto Demichele del 29.7.2014, registrato a Bari il 12.8.2014 al n. 21968 fu approvata la trasformazione dell'Ente in Fondazione con la denominazione di Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS approvando il relativo statuto vigente.


Con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 1145 del 10.2.2014 veniva approvata la trasformazione e le conseguenti modifiche statutarie che in data 16.12.2014 venivano annotate nel Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 comma 1 e 2 e comma 7 del Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6.

La Fondazione è Ente strumentale, si prefigge il conseguimento anche di propri fini istituzionali ed è munita di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 3 - Ente del Terzo Settore (E.T.S.)

La Fondazione assume la qualifica di E.T.S. (Ente del Terzo Settore) non commerciale avendone i requisiti previsti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 come modificato dal Decreto correttivo del 3.8.2018 n. 105.

Gli organi della Fondazione adotteranno tutti i provvedimenti



per la fedele osservanza di tutto quanto prescritto dalla citata norma e successive modificazioni, nonché dalle altre leggi in materia.

Art. 4 - Finalità istituzionali e attività direttamente connesse

La fondazione non ha scopo di lucro e in osservanza ed in conformità della normativa vigente in materia (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, ovvero D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto gli interventi e le prestazioni sociali, sanitarie, socio sanitarie, di istruzione, educazione, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, formazione e beneficenza di cui all'art. 5, lettere a), b), c), d, h), q) e u) del Decreto legislativo n. 117/2017, nel rispetto della normativa specifica loro applicabile.

Lo scopo istituzionale della Fondazione è quello di curare e promuovere, direttamente o indirettamente, nell'ambito del territorio comunale e della regione Puglia, l'assistenza sociale e socio sanitaria, improntata allo spirito autentico della solidarietà umana e cristiana, in favore delle persone anziane, svantaggiate e/o diversamente abili adulte, per assicurare loro le migliori condizioni di vivibilità, sia dal punto vista morale che materiale. Tale attività sarà svolta senza alcuna distinzione di sesso, religione, nazionalità ed estrazione sociale, dedicando particolare attenzione a coloro che sono disagiati sotto il profilo economico o sociale.


Tale finalità potrà essere direttamente perseguita mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività istituzionali finalizzate all'assistenza sociale e socio sanitaria:

- a. ospitare, nei limiti delle disponibilità strutturali e finanziarie, persone anziane e/o diversamente abili adulte di ambo i sessi, autosufficienti, parzialmente o del tutto non autosufficienti. Provvedere al loro mantenimento e all'assistenza necessaria in base alle condizioni ed alle esigenze fisiche, psichiche, sociali e spirituali di ciascuno; favorire, nel pieno rispetto della personalità e libertà individuali, le relazioni degli ospiti tra loro, con l'ambiente esterno e quello di provenienza e la convivenza unitaria dei coniugi;
- b. accogliere in un Centro specializzato le persone affette dal morbo di Alzheimer e/o da demenze correlate;
- c. realizzare un centro aperto polivalente al fine di un vitale scambio relazionale tra i residenti e non nella struttura dell'Ente per destinare a questi ultimi l'erogazione di taluni servizi;
- d. realizzare e gestire gruppi-appartamento residenziali per il sostegno abitativo e per fornire prestazioni di sostegno alla cura materiale delle persone anziane e/o diversamente abili adulte in relazione ai loro specifici bisogni individua-

- li;
- e. fornire assistenza domiciliare sociale ed integrata, sia recando il conforto dell'ascolto e della vicinanza umana che mediante la materiale erogazione di servizi quali l'assistenza tutelare, il servizio infermieristico, di riabilitazione, la fornitura di pasti caldi, il servizio lavanderia e l'esecuzione di piccoli adempimenti di carattere amministrativo;
 - f. promuovere, organizzare, curare attività di formazione teorico/pratico, di aggiornamento, tirocinio in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante accordi con Enti pubblici e privati, scuole di formazione professionale, istituti scolastici di grado superiore e/o universitario;
 - g. promuovere, favorire ed applicare la ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie e per il miglioramento dei servizi e degli interventi socio assistenziali e socio-sanitari relativi alle persone anziane e/o diversamente abili adulte;
 - h. promuovere, organizzare e gestire qualunque altro servizio di carattere strettamente socio assistenziale, sanitario e socio sanitario, anche di carattere sperimentale ed innovativo diretti a soddisfare con interventi articolati, flessibili e personalizzati i bisogni degli anziani e/o persone affette da disabilità anche attraverso forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.
 - i. amministrare e valorizzare il patrimonio della fondazione.
 - j. promuovere l'associazione dei familiari degli utenti;
 - k. promuovere il volontariato anche in forma associativo a favore degli anziani e delle persone diversamente abili.

Tali attività verranno tutte svolte nel pieno rispetto della normativa regionale e nazionale, con l'osservanza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativo-funzionali, stabiliti dalle norme vigenti per le strutture e i servizi prestati; assicurando nel contempo agli assistiti le migliori condizioni di benessere.

Nelle prestazioni di assistenza verrà riconosciuto titolo preferenziale ai residenti oppure domiciliati nel Comune di Bintono compatibilmente con le norme e le convenzioni di settore. Per poter realizzare le attività istituzionali la Fondazione si avvarrà dei proventi derivanti dalle rette e/o tariffe versate dai soggetti beneficiari delle prestazioni e/o dagli Enti pubblici a titolo di concorso ai complessivi costi di gestione della Fondazione. Tali rette e tariffe potranno essere diversificate in base alle condizioni economiche dei beneficiari delle prestazioni. I detti proventi, unitamente alle rendite patrimoniali ed agli altri mezzi finanziari indicati nel successivo articolo nove, concorreranno all'obiettivo del pareggio del bilancio complessivo della Fondazione. Per rea-



lizzare le sue finalità l'Ente si avvarrà anche dei contributi integrativi di Enti Pubblici (Stato, Regione, Comune, Provincia, ASL) e di enti e soggetti privati, stipulando anche protocolli di intesa e convenzioni.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente destinati al ripiano di eventuali perdite precedenti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche; i proventi di dette attività dovranno comunque concorrere al conseguimento del pareggio del bilancio generale della Fondazione e quindi al perseguimento indiretto delle citate finalità istituzionali.

Il patrimonio della fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del comma 3 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-

gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5 - Vigilanza e controlli

La Regione Puglia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile, della legge n. 328/2000, dell'art. 11 della L.R. Puglia n. 15/2004 e dell'art. 12 del Reg. Reg. Puglia n. 1/2008, e successive modifiche.

Istituito il Registro Unico del Terzo Settore, i controlli e poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulla fondazione dall'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 6 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Bitonto (BA) in Via Giuseppe Dossetti n. 8.

Art. 7 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 8 - Fondo di dotazione


Il fondo di dotazione è costituito:

- a. dal complesso delle immobilizzazioni materiali strumentali, perché destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività istituzionale di assistenza;
- b. dagli incrementi del fondo di dotazione derivanti dalla specifica destinazione di avanzi di gestione, dopo aver prioritariamente ripianato eventuali perdite degli esercizi precedenti.

Art. 9 - Mezzi finanziari costituenti il fondo di gestione

Per la realizzazione delle sue finalità istituzionali la Fondazione dispone:

- a. dei contributi annuali o una tantum della Società di Servizio Sociale deliberati dall'Assemblea dei soci di questa;
- b. dal valore di beni mobili, immobili, denaro, titoli e attività finanziarie in genere, eventualmente derivanti da elargizioni fatte da Enti e da privati, per i quali non vi sia stata un'espressa destinazione al fondo di dotazione;
- c. dal fondo riserva costituito con eventuali avanzi di gestione, prudenzialmente costituito per fronteggiare possibili disavanzi di gestione degli esercizi successivi;
- d. dagli eventuali avanzi di gestione in attesa della relativa destinazione;
- e. dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività immobiliari, mobiliari e finanziarie in cui è investito il patrimonio della Fondazione, ottenute coniugando la necessità di



- prudenza con la ricerca della redditività per il migliore raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f. da eventuali donazioni, oblazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del fondo di dotazione;
 - g. da eventuali contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri enti pubblici e privati;
 - h. dai proventi delle attività istituzionali;
 - i. dai proventi delle attività secondarie e strumentali.

Art. 10 - Volontariato

Per l'attuazione delle finalità istituzionali e delle attività connesse la Fondazione si avvarrà dell'attività di volontariato dei soci e degli amministratori, nonché dell'opera di Associazioni di volontariato e/o di singoli volontari che vorranno offrire i loro servizi, ispirati al principio della solidarietà umana.

La fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Direttore Generale;
- d. Il Collegio di controllo

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, dotati di riconosciuta professionalità e onorabilità, e precisamente dal Presidente e 4 consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci della ONLUS Società di Servizio Sociale.

Si applica l'art.2382 c.c.

Le funzioni di Presidente e Consigliere sono esercitate a titolo assolutamente gratuito.

I componenti del C.d.A. durano in carica cinque esercizi e scadono alla data di approvazione del consuntivo relativo all'ultimo esercizio del quinquennio. I componenti del C. di A. possono essere riconfermati senza interruzione per due mandati consecutivi sempre che gli stessi abbiano la durata di cinque anni ciascuno.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio si intenderà decaduto, ivi compreso il Presidente, e l'Assemblea dei Soci della Onlus Società di Servizio Sociale deve procedere alla elezione di tutto il C. di A.

Nel caso in cui venga meno il Presidente e/o uno o più consiglieri, ma rimane in carica la maggioranza dei componenti, il C. di A. dovrà essere reintegrato dall'Assemblea dei Soci della Onlus Società di Servizio Sociale sulla base dei risultati della precedente elezione.

Il C. di A. nomina al suo interno un vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il C. di A. è costituito con il formale atto di insediamento dello stesso.

Fermo restando le attribuzioni del Presidente, il C. di A. può attribuire a taluni dei suoi componenti potere di firma per la materiale esecuzione di determinati atti o categorie di atti.

Il C. di A. è l'organo collegiale che delibera sugli atti essenziali alla vita della Fondazione, sui provvedimenti relativi alla gestione ordinaria e straordinaria e all'amministrazione del patrimonio. Rientrano inoltre nella competenza del C. di A.:

- a. redigere e deliberare il bilancio di previsione con relativa relazione programmatica da sottoporre all'approvazione definitiva della Onlus Società di Servizio Sociale;
- b. redigere e deliberare il bilancio consuntivo con relativa relazione illustrativa della gestione da sottoporre all'approvazione definitiva della Onlus Società di Servizio Sociale;
- c. approvare eventuali Regolamenti di amministrazione e vita interna della Fondazione nel rispetto rigoroso del presente Statuto;
- d. deliberare, sentito il parere vincolante e obbligatorio dell'Assemblea dei Soci della Onlus Società di Servizio Sociale, le modifiche al presente Statuto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica;
- e. deliberare, sentito il parere vincolante e obbligatorio dell'Assemblea dei soci della Onlus Società di Servizio Sociale, la proposta di scioglimento della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica;
- f. approvare le operazioni di gestione di carattere straordinario, al fine della loro materiale esecuzione da parte del Presidente o di eventuali consiglieri delegati, quali a titolo esemplificativo:
 - l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili;
 - la richiesta di mutui e finanziamenti e la concessione di ipoteche e fidejussioni;
 - l'accensione di conti correnti bancari;
 - la constatazione della assenza o impedimento del Presidente al fine dell'esercizio temporaneo dei relativi poteri da parte del Vice-Presidente;
 - l'autorizzazione al Presidente per il rilascio di procure ad litem.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene utile o necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri, presso la sede della Fondazione.

La convocazione viene effettuata dal Presidente con qualsiasi mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

In ogni caso l'ordine del giorno del C. di A. viene portato a conoscenza del Presidente della Onlus Società di Servizio Sociale.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, del relativo ordine del giorno, nonché della data della eventuale seconda convocazione che potrà svolgersi anche nello stesso giorno purché con una distanza di almeno un'ora dalla prima.

Non sono ammesse deleghe da parte dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

In prima convocazione il C. di A. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale. A richiesta del Presidente la verbalizzazione potrà anche essere effettuata da un notaio. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le funzioni di segretario verranno esercitate dalla persona indicata dal Presidente.

In caso di dismissione di beni immobili o di beni di valore storico ed artistico, destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, per la validità della relativa deliberazione occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri in carica ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri presenti. Con la stessa delibera verrà disposto anche in ordine al reinvestimento dei relativi proventi a norma delle disposizioni vigenti.

Il Presidente e/o i componenti il C. di A. possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci della Onlus Società di Servizio Sociale, con la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti, qualora essi:

- si siano resi dolosamente colpevoli di gravi reati accertati con sentenza passata in giudicato;
- con il loro comportamento contravvengano ripetutamente ed oggettivamente ai principi di solidarietà, rispetto ed amore per il prossimo.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli vigila affinché l'attività della Fondazione dei suoi componenti e degli addetti sia sempre conforme agli scopi istituzionali ed al principio di solidarietà che presiede alla sua costituzione.

Il Presidente esercita le attribuzioni derivanti dalla legge e dal presente statuto ed assume di sua iniziativa tutti i poteri ordinari necessari per il buon funzionamento amministrativo

e gestionale della Fondazione.

Fermo restando la preventiva autorizzazione del C. di A. per le operazioni di gestione di carattere straordinario il Presidente potrà, a titolo esemplificativo:

- firmare tutti gli atti che comportano impegni per la Fondazione;
- effettuare incassi e pagamenti;
- nominare consulenti e tecnici per il buon funzionamento della Fondazione;
- assumere, sospendere e licenziare personale dipendente nel rispetto delle leggi vigenti.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'ammontare della retribuzione dei dipendenti dovrà essere previamente deliberata dal C. di A. che dovrà assicurare il trattamento economico e normativo previsto dai CCNL nel rispetto dei parametri indicati dall'art. 16 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo.

Il Presidente adotta in caso di urgenza anche provvedimenti di carattere straordinario, sottoponendoli alla ratifica del C. di A. nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, accertata dal Consiglio di Amministrazione, tutte le relative funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 14 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le funzioni e competenze del Direttore Generale, che fa parte dell'organico della Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS, che si trasforma in Fondazione Villa Giovanni XXIII ETS, sono disciplinate nel documento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dal C. di A. con delibere n° 72 del 27.6.2008 e n. 77 del 17.7.2008. Qualora si renda vacante il posto in organico l'incarico di Direttore Generale viene affidato previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, da esperirsi entro tre mesi, che fissa durata e le modalità dello stesso incarico. Nelle more di detta procedura il C. di A. affida incarico a tempo determinato.

Il Direttore Generale assiste, senza diritto di voto, il C. di A. in tutte le sedute, predisporre tutti gli atti da sottoporre alla sua approvazione, ne redige i verbali e dà concreta esecuzione alle deliberazioni assunte.

Il Direttore Generale è il responsabile amministrativo e gestionale di tutte le attività della Fondazione e controfirma i relativi atti.

Tutto il personale della Fondazione è gerarchicamente alle dipendenze del Direttore Generale, oltre che del Presidente.

Il Direttore Generale è gerarchicamente alle dipendenze del Presidente.

Art. 15 - Organo di controllo

14.1. Il Collegio di controllo è composto da tre Revisori dei conti aventi i requisiti previsti all'art. 2397 del Codice Civile ed iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 c.c..

14.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.3 L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esercita tutte le attività di revisione legale dei conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandole con apposite relazioni.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6, 7 e 8 del d.lgs 3 luglio 2017, n.117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei soci della Onlus Società di Servizio Sociale che provvede altresì alla nomina del relativo Presidente.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le stesse norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.

I componenti l'organo di controllo possono partecipare alle sedute del C. di A., con facoltà di parola e senza diritto di voto.

L'incarico di componente l'organo di controllo è incompatibile con la carica di componente il C. di A. e di socio della Società di Servizio Sociale.

Art. 16 - Comitato tecnico scientifico

Il C. di A. ha la facoltà di costituire un comitato tecnico scientifico come organo consultivo dello stesso Consiglio di Amministrazione. E' composto da cinque membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate ed esperte nei settori di interesse della Fondazione. In particolare il Comitato svolge una funzione tecnico-consulativa in merito ad iniziative o ad altre questioni di particolare rilevanza inerenti l'attività della Fondazione quando ne viene espressamente richiesto il parere. I membri

del Comitato tecnico scientifico svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

Art. 17 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il C. di A. delibera il bilancio consuntivo dell'anno precedente, formato dallo stato patrimoniale e conto economico, accompagnato dalla relazione di missione e dalla relazione dell'organo di controllo, che successivamente viene sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci della Onlus Società di Servizio Sociale.

Entro lo stesso termine il C. di A. redige il Bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali che successivamente viene sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei soci della Onlus Società di Servizio Sociale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il C. di A. delibera il bilancio economico di previsione relativo all'anno successivo, anch'esso accompagnato dalla relazione programmatica e dalla relazione dell'organo di controllo, che successivamente viene sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci della Onlus Società di Servizio Sociale.

Il C. di A. con il bilancio consuntivo delibera anche sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione o la copertura di eventuale disavanzo.

Gli avanzi di gestione devono essere prioritariamente destinati alla copertura di eventuali disavanzi degli esercizi precedenti e per l'eccedenza possono essere:

- portati a nuovo;
- destinati ad un fondo riserva per la copertura di successivi disavanzi;
- destinati ad un fondo di riserva straordinario;
- portati ad incremento del fondo di dotazione per il potenziamento delle attività della Fondazione.

I disavanzi di gestione possono essere:

- portati a nuovo;
- coperti con precedenti avanzi non destinati o con l'utilizzo del fondo riserva.

E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi riserva e capitale di dotazione.

Art. 18 - Libri sociali obbligatori

La fondazione deve tenere i libri sociali di cui all'art.15 del d.lgs.3 luglio 2017, n.117.

I componenti degli organi della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali o richiederne copia con istanza indirizzata al presidente che lo stesso dovrà evadere entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 19 - Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione scioglimento della Fondazione per qual-

siasi causa il patrimonio residuo, dopo aver esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto legislativo 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del C. di A. sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci della Onlus Società di Servizio Sociale.

Art. 20 - Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla normativa statale e regionale in materia di Enti del Terzo settore.


Fino all'operatività del Registro unico del Terzo settore alla Fondazione continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro delle ONLUS.

Firmato: Amedeo Urbano; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.

Registrato a Bari in data 09/07/2019 al n.1586/1T

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme,
ed al suo allegato, nei miei atti.

Bitonto, addì 10 luglio 2019

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal contains the text "MUNICIPALITÀ DI BITONTO" and "70015 BITONTO (BA) ITALIA". The signature is a cursive script that starts with a large loop on the left and ends with a smaller loop on the right.